

siede fra i deputati della Sardegna, il quale dipingeva la nostra proposizione quasi fosse divoratrice dei diritti dei militari.

Noi non siamo entrati in questa materia per capriccio o per nostra scelta. Quindi se non vi è logica nel trattare di ritenzioni, quando non si conoscono o non sono ancora stabilmente fissati gli stipendi dei quali fruiscono o dovranno fruire coloro ai quali si vorrebbe fare la ritenzione, la colpa non è nostra, ma sibbene del Governo che ci ha presentata la legge e che in essa ha compreso l'articolo sul quale stiamo occupandoci.

Certamente se noi avessimo dovuto presentare al Parlamento le leggi che devono regolare o garantire i diritti dell'armata avremmo principiato da quella sulla coscrizione, quindi a quella che deve regolare il modo di pervenire ai gradi, poscia quella che dovrebbe garantire dall'arbitrio e dall'onnipotenza ministeriale tutti i graduati dell'armata stabilendo i diritti di tutti, quella che avrebbe stabiliti in modo equo e conforme ai bisogni gli stipendi da assegnare a ciascun grado, e per ultimo, e quasi a corollario, questa sulle giubilazioni, che ci fu invece presentata per la prima dal Governo e per quale ragione io non lo ricerco; ma dico che se si fosse tenuto l'ordine nelle proposte di leggi da me ora accennato non si cadrebbe in quelle inconseguenze alle quali pareva voler alludere l'onorevole preopinante al quale rispondo.

Ripeto quindi che non è colpa nostra se ci troviamo nella presente discussione sopra un terreno che pare voglia talora mancarci di sotto i piedi; ma la colpa è del Ministero e della Commissione che vi ci hanno condotti.

E qui voglio anche dire all'onorevole preopinante, al quale alludo, che da noi non si sono fatte categorie nè di soldati, nè di sott'ufficiali, nè di tenenti o d'altri, abbiamo lasciato intatta la questione, e quando verrà il caso di discuterla, allora la discuteremo con tutta quella gravità che essa richiede.

A questo riguardo non aggiungerò altre ragioni a quelle addotte dall'onorevole deputato Franchi. Dirò solo, così di passaggio, che questa proposizione è eminentemente costituzionale, e ricorderò agli onorevoli opposenti l'articolo 25 dello Statuto:

« Tutti (e questi tutti sono i cittadini) contribuiscono nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato. » E qui accetto di buon grado, perchè giusta, la similitudine che si è fatta dello stipendio colla proprietà; io ammetto che chi è pervenuto, mediante servizi resi alla nazione, a poter percepire uno stipendio, vada assimilato quello stipendio ad una proprietà acquistata, e domando perchè una tale proprietà dovrebbe andare esente dai carichi a cui soggiacciono tutte le altre proprietà? Tanto più poi che in questo caso non si tratterebbe di sottrarre una parte degli stipendi a beneficio dell'intera società, ma solo a beneficio del corpo cui appartiene colui che gode di una simile proprietà, anzi a beneficio degli stessi individui assoggettati alla ritenzione di parte dello stipendio. Faccio osservare che, se non fosse assicurata una giubilazione, dovrebbero i militari previdenti fare, a costo anche di dure privazioni, un qualche risparmio per premunirsi contro gli eventi della sorte, invece, assicurata la giubilazione, il militare, se non è ammogliato, non ha più nulla a prevedere, avendolo per lui fatto la legge. Le casse di risparmio sono una conseguenza di questo grande dovere sociale esteso su più ampia scala, esteso cioè a tutta la società.

Ma ritornando all'opposizione quale fu da noi fatta non quale venne travisata, noi troviamo nella legge queste espressioni:

« Affine di sopperire in parte al carico delle dette pensioni,

i militari andranno soggetti ad una ritenzione che sarà determinata da una legge speciale. »

E qui passo a rispondere all'onorevole generale Dabormida che principiava il suo discorso dicendo che esso dapprima avrebbe votato quest'articolo, ma dopo che da noi fu discusso, e fu detto che si dovesse contemporaneamente alla legge stabilire una tabella per fissare questa ritenzione, dice di non poterlo più votare: e qui io faccio un appello alla sua lealtà, alla lealtà del Governo e della Commissione; e loro dico che se si fosse detto semplicemente: i militari andranno soggetti ad una ritenzione che sarà determinata da una legge speciale, intenderei benissimo che essi avrebbero potuto intendere di fare questa ritenzione dopo che si fosse fatta un'altra nuova legge d'aumento sugli stipendi; ma quando si sono fatte precedere queste parole: affine di sopperire in parte al carico delle dette pensioni, posso io supporre che fosse nell'intendimento loro che questa ritenzione dovesse farsi dopo che si fosse fatto un aumento proporzionato allo stipendio?

Io non aggiungerò altro a questa breve osservazione, perchè mi sembra che sia abbastanza chiara, e non convenga di più a lungo svilupparla o ritoccarla, giacchè troppo apertamente si vede che con quelle parole si volle fare una reale promessa, promessa che diventerebbe effimera colle posteriori interpretazioni che si vorrebbero ad esse ora dare. Quindi insisto perchè in occasione di questa legge si voti in massima il principio delle ritenzioni, e che quindi vi si annetta una tabella per mezzo della quale si cominci ad applicare il principio per quei gradi che godono di uno stipendio tale da non parere un'ingiustizia questa precoce applicazione. Tabella questa la quale certamente potrà essere poi modificata quando si presenteranno altre leggi, e quando l'esperienza ci consigli a fare altrimenti. Ma per ora io dico che bisogna o che si ammetta che quest'articolo fu messo per una inutilità, o se fu messo da senno, si deve indurre che questa tabella di ritenenza deve essere unita alla legge.

Da questa tabella si potranno poi a suo tempo escludere quelli che non sono soggetti a ritenenza con una nuova legge che più tardi potrà venir sancita.

DI PETTINENGO, commissario regio. L'onorevole signor deputato Mellana ha accennato come la legge sulle pensioni militari avrebbe dovuto susseguire molte altre leggi da presentarsi dal Ministero anzichè precederle. Il Governo così facendo ha per contro creduto di far atto di giustizia.

Con questa legge si ricompenseranno i servizi prestati, e non soltanto quelli che si presteranno. Ho già accennato in precedente discussione come questa legge abbia due distinti scopi: quello cioè di provvedere a molti casi per i quali il regolamento del 1831 non provvedeva, e quello di mettere le pensioni di riposo a tal livello che chi ne gode non abbia ad arrossire della carriera alla quale ha consacrato la sua vita, i servizi resi alla patria. Per la presente legge si tratta, o signori, di provvedere di pensione il soldato che combattè la guerra dell'indipendenza, la vedova e l'orfano di colui che vi lasciò la sua vita.

L'onorevole signor generale Dabormida, allorchè era ministro della guerra, nell'ottobre 1848 presentava già al Parlamento una legge onde provvedere appunto di pensione le vedove ed i figli dei militari. Quella legge, sebbene esaminata in questa Camera, per l'avvenuto scioglimento di essa non poté essere discussa al Senato, nè fu quindi approvata; epperò quelle vedove, quegli orfani d'allora in poi altro non ricevertero che sussidi dati dai ministri, non già in virtù di legge, ma quasi per tratto di commiserazione. Un onorevole